

SUPERBONUS 110%





DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».





DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

ARTICOLO 119

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

1. La **detrazione** di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:



ARTICOLO 119

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi .

trainante



ARTICOLO 119

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione.

La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio.

trainante



ARTICOLO 119

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.

trainante



ARTICOLO 119

2. L'aliquota prevista, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.


trainati



ARTICOLO 119

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi, devono assicurare, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.





ARTICOLO 119

4. Per gli interventi (Sismabonus, zona 1,2 e 3) l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.



ARTICOLO 119

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.



ARTICOLO 119



6. La detrazione del 110% e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo.



ARTICOLO 119

7. La detrazione per gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo e' subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici.





ARTICOLO 119

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione e' riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempre che' l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.





ARTICOLO 119

9. Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:

- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa



ARTICOLO 119

10. Le disposizioni non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.



ARTICOLO 119



13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi dell'efficientamento energetico, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' ENEA.

b) per gli interventi de sismabonus, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.



ARTICOLO 119

14. Per attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti stipulano una polizza RCA, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro



ARTICOLO 119

15. Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni



DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

ARTICOLO 121

Trasformazione delle detrazioni fiscali in **sconto** sul corrispettivo dovuto e in **credito d'imposta** cedibile .



ARTICOLO 121

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 le spese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.



ARTICOLO 121

2. le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio
- b) efficienza energetica
- c) adozione di misure antisismiche
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti.
- e) installazione di impianti fotovoltaici
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici



Provvedimento del 8 agosto 2020

Le disposizioni precedenti si applicano ai seguenti interventi:

- a) recupero del patrimonio edilizio;
- b) efficienza energetica;
- c) adozione di misure antisismiche;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- e) installazione di impianti fotovoltaici;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di **due** per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il **30 per cento**.



Provvedimento del 8 agosto 2020

I tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute.

Una copia dell'asseverazione è trasmessa all' ENEA.

La riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, iscritti agli ordini o ai collegi professionali, i quali attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute.



Provvedimento del 8 agosto 2020

E' necessario richiedere il visto di conformità.

Il visto di conformità è rilasciato dai commercialisti e dai responsabili dell'assistenza fiscale.

L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.



CIRCOLARE N. 24/E DEL 24 AGOSTO 2020

OGGETTO:

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– **Primi chiarimenti.**



1 Ambito soggettivo di applicazione

L'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato per gli interventi effettuati:

- a) dai condomìni;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- d-bis) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il Superbonus spetta anche alle "comunità energetiche rinnovabili"



1.1 Condomini

L'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in **condominio** secondo la disciplina civilistica prevista.

Il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell'immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale.

La nascita del condominio si determina automaticamente, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento.



1.1 Condomini

Al fine di beneficiare del Superbonus i condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. Può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti.

Nelle parti comuni (**articolo 1117 del codice civile**), il suolo su cui sorge l'edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

Il singolo condomino usufruisce in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili.



1.1 Condomini

Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

1.2 Persone fisiche

Il Decreto Rilancio individua tra i destinatari del Superbonus «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni». Il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari non riconducibili ai cd. “beni relativi all'impresa” o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni.



1.2 Persone fisiche

La detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “**privatistico**” e, dunque, diversi:

- da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
- dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
- dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

I contribuenti persone fisiche possono beneficiare al massimo su due unità immobiliari.



1.3 Comunità energetiche rinnovabili

Il Superbonus si applica anche alle «Comunità energetiche rinnovabili» costituite «in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni» limitatamente alle spese sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile.

L'esercizio di un **impianto fotovoltaico di potenza fino a 200 KW**, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.



2 AMBITO OGGETTIVO

Sostenimento delle spese per la riqualificazione energetica e l'adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"). gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).



2 AMBITO OGGETTIVO

Sono **escluse** le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali **A1** (Abitazioni di tipo signorile), **A8** (abitazioni in ville) e **A9** (A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, **funzionalmente indipendente**, che disponga di **uno o più accessi autonomi** dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.



2 AMBITO OGGETTIVO

La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone, ad esempio, che «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la **contestuale sussistenza** del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.



2 AMBITO OGGETTIVO

Ai fini del Superbonus l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari **“esistenti”**.

L'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.



2.1.2 Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio

- impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A , a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- impianti di microgenerazione;
- impianti a collettori solari.



2.1.3 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

- impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- impianti di microgenerazione;
- impianti a collettori solari.



2.1.3 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari .

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 30.000** per singola unità immobiliare. Nel predetto limite, la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

A tale limite di spesa si aggiunge quello previsto nel caso di eventuale installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (fino a euro 48.000).



2.1.4 Interventi antisismici (sismabonus)

Vieni applicato ad edifici ubicati nelle **zone sismiche 1, 2 e 3**, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.

Gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a:

– **96.000 euro**, su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile.



2.2 Interventi “trainati”

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal **codice dei beni culturali e del paesaggio** o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del **110** per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche.



2.2.3 Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Il Superbonus si applica alle spese sostenute, su un ammontare massimo delle spese stesse pari a **euro 3.000**, per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici .





4 DETRAZIONE SPETTANTE

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stata realizzata, ad esempio, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, astrattamente riconducibile sia tra gli interventi "trainati" sia tra quelli "trainanti" - **il contribuente potrà applicare una sola agevolazione.**



6 CUMULABILITÀ

Il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di **una sola** delle predette **agevolazioni**, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

7 ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI

La cessione può essere disposta in favore:

- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.



RISOLUZIONE N.60/E DEL 28/09/2020

OGGETTO: Superbonus - interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari – Limiti di spesa- Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).



RISOLUZIONE N.60/E DEL 28/09/2020

Gli interventi ammessi al **sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa** in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili. Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per ulteriori interventi cd. “trainati” :

- la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane). Per tali interventi, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile .
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Per tale intervento, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro.
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale. Per tali interventi, la detrazione massima è pari a 30.000 euro.



RISOLUZIONE N.60/E DEL 28/09/2020

Il Superbonus spetta, infine, anche per le seguenti tipologie di interventi “trainati”:

- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati.



RISOLUZIONE N.60/E DEL 28/09/2020

Il Superbonus spetta anche **per i costi strettamente collegati alla realizzazione** e al completamento dei suddetti interventi quali quelli indicati dall'Istante sostenuti per la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, necessarie a seguito della posa del cappotto termico.

Con riferimento all'intervento di restauro della **facciata**, si fa presente che quest'ultimo non rientra nell'ambito applicativo del Superbonus e che resta confermata la **detrazione pari al 90 per cento** delle spese documentate sostenute nell'anno 2020.



DECRETO ASSEVERAZIONI DEL 6 agosto 2020

Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (20A05395) (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020).



DECRETO ASSEVERAZIONI DEL 6 agosto 2020

Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai **prezzari** individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I soggetti stipulano una **polizza di assicurazione della responsabilità civile** non inferiore a 500 mila euro. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.



DECRETO ASSEVERAZIONI DEL 6 agosto 2020

- Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2 Asseverazione
 - Il tecnico abilitato, all'atto della sottoscrizione, appone il timbro e l'indirizzo di posta elettronica certificata.
 - il massimale della polizza allegata e' adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi.
 - Il tecnico abilitato allega, copia della polizza di assicurazione, e copia del documento di riconoscimento.



DECRETO ASSEVERAZIONI DEL 6 agosto 2020

- Art. 3 Termini e modalita' di trasmissione dell'asseverazione
 - L'asseverazione e' compilata on-line nel portale informatico ENEA.
 - L'asseverazione e' trasmessa, entro novanta giorni dal termine dei lavori.
 - il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione.



DECRETO ASSEVERAZIONI DEL 6 agosto 2020

- Art. 6 Sanzioni
 - la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 2.000 a euro 15.000** per ciascuna attestazione infedele resa.
 - La contestazione e' effettuata per il tramite di posta elettronica certificata.
- Art. 7 Comunicazione alla Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (20A05394) (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020) (Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito dalla legge del 17 luglio 2020, n.77 in riferimento agli articoli 119 e 121 del suddetto Decreto).



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
 - Il presente decreto, definisce i **requisiti tecnici** per interventi di efficienza energetica nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
 - Si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del 26 giugno 2015 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.




DECRETO ASSEVERAZIONI DEL 6 agosto 2020

- Art. 5 Controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione
 - Un programma di controlli a campione.
 - **Il campione nel limite minimo del 5%** delle asseverazioni annualmente presentate.
 - Il programma specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, i quali **non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo.**



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- Art. 2 Tipologia e Caratteristiche degli interventi
- Art. 3 Limiti delle agevolazioni
 - Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'art. 2 si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati **nell'allegato B** al presente decreto.
 - **L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa, fermi restando i limiti di cui all'allegato B, e' calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.** Tale ammontare e' calcolato, secondo quanto riportato **all'allegato A**. Fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico per i quali non sono definiti massimali di costo specifici.



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- Art. 4 Soggetti ammessi alla detrazione
 - La detrazione dall'imposta sul reddito spetta:
 - a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti detenuti;
 - b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali.
 - c) agli Istituti autonomi per le case popolari.



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- Art. 5 Spese per le quali spetta la detrazione
 - riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi purché non sia inferiore ai valori riportati nell' allegato E.
 - riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purché non sia inferiore ai valori riportati nell' allegato E.
 - sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili.
 - la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l'installazione di sistemi di building automation.
 - interventi di riduzione del rischio sismico.
 - prestazioni professionali necessarie.



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- Art. 6 Adempimenti
 - Depositare in Comune, la relazione tecnica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
 - L'asseverazione di un tecnico abilitato.
 - L'attestato di prestazione energetica.
 - la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.
 - Pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato.



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- Art. 7 Attestato di prestazione energetica
 - L'attestato di prestazione energetica delle unita' immobiliari e' obbligatorio con l'esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari.
 - Per gli interventi di coibentazione delle strutture opache e' obbligatoria la produzione dell'attestato di prestazione energetica riferita all'intero edificio, prodotto nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare, il conseguimento della qualita' estiva ed invernale.
 - Per gli interventi trainanti e trainati, e' obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento.



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- Art. 9 Trasferimento delle quote e cessione del credito
 - In caso di **trasferimento per atto tra vivi** dell'unita' immobiliare residenziale le relative detrazioni non utilizzate spettano, salvo diverso accordo all'acquirente persona fisica. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'**erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.**



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- Art. 12 Disposizioni finali ed entrata in vigore
 - Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli **interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto (6 ottobre 2020)**. Agli interventi la cui data di inizio lavori, sia antecedente si applicano le disposizioni del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.
 - Permane l'obbligo di acquisire l'asseverazione.
 - Le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- ALLEGATO A Limiti delle agevolazioni
 - il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) i costi per tipologia di intervento **sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezziari** predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti; In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato puo' riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile.
 - b) nel caso in cui i prezziari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in **maniera analitica**, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso.



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- ALLEGATO A
 - sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, gli oneri per le **prestazioni professionali** connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE.



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- ALLEGATO B

Tabella di sintesi degli interventi

1. Per gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, sono riportati nella tabella 1 il riferimento legislativo, **la detrazione massima o l'importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.**



Tabella 1. - Interventi ammessi (*)

Tipo Intervento	Riferimento Normativo	Definizione intervento	Riferimento all'articolo 2 C. 1	Detrazione massima ammissibile € (*)	Spesa massima ammissibile €	Aliquota Detrazione %	Numero di anni su cui ripartire la detrazione
Riqualif. globale	C. 344, articolo 1 L. 296/2006	a) Riqualificazione energetica globale	lett. a)	100.000		65%	10
edilizio na 3+5)	C. 345, articolo 1 L. 296/2006	b) coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (**)	lett. b), p. i	60.000		65%	10
	C. 345 L. 296/2006	c) sostituzione di finestre comprensive di infissi (**)	lett. b), p. ii	60.000		50%	10
	C. 2 lett. b) articolo 14 DECRETO-LEGGE 63/2013	d) installazione di schermature solari	lett. b), p. iii	60.000		50 %	10
	C. 2. quater articolo 14 DECRETO-LEGGE.63/2013	e) interventi su parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente (***)	lett. b), p. iv		40.000 (€)	70 %	10

- ALLEGATO B



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- ALLEGATO B

Tabella 1 Interventi Ammessi

Involucro € (ex comma)						
C. 2. quater articolo 14 DECRETO- LEGGE.63/2 013	f) stessi interventi della superiore lettera e) che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1, al decreto 26/06/2015 "decreto Linee guida per la certificazione energetica" (***)	lett. b), p. v		40.000 (£)	75 %	10
C. 2. quater.1 articolo 14 DECRETO- LEGGE 63/2013	g) interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore. (***)	lett. b), p. vi		136.000 (£)	80 %	10
C. 2. quater.1	h) interventi di cui alle	lett. b), p. vii		136.000	85 %	10



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- ALLEGATO B

Tabella 1 Interventi Ammessi

articolo 14 DECRETO- LEGGE 63/2013	superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore. (***)			(£)		
C. 220, articolo 1 L. 160/2019	i) interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.	lett. b), p. viii			90 %	10
C. 1 lett. a) Articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	j) interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio.	lett. b), p. ix		(#)	110%	5



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- ALLEGATO B

Tabella 1 Interventi Ammessi

Collettori Solari	C. 346, articolo 1 L. 296/2006	k) installazione di collettori solari termici	lett. c)	60.000		65%	10
	C. 1 lett. b) Articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020		lett. d)		(S)	110%	5
	C. 1 lett. c) Articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020		lett. d)	30.000		110%	5
Impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria	C. 347, articolo 1 L. 296/2006 C.1 articolo 14 DECRETO- LEGGE 63/2013 (****)	l) caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente η , maggiore o uguale al 90%	lett. e), p. i	30.000		50%	10
	C. 347, articolo 1 L. 296/2006 C.1 articolo 14	m) intervento di cui al superiore punto l) contestuale installazione di sistemi di termoregolazione	lett. e), p. ii	30.000		65 %	10



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- ALLEGATO B

Tabella 1 Interventi Ammessi

DECRETO- LEGGE 63/2013 (****)	evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02					
lett. b), C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	n) caldaie a condensazione con η_p maggiore o uguale al 90% su impianti centralizzati.	lett. e), p. iii		(\$)	110 %	5
lett. c), C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
C. 347 articolo 1 L. 296/2006 (****)	o) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.	lett. e), p. iv	30.000		65 %	10
C. 347 articolo 1 L. 296/2006 (****)	p) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.	lett. e), p. v	30.000		65 %	10

SUPERBONUS
110%



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- ALLEGATO B

Tabella 1 Interventi Ammessi

lett. b) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	q) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.	lett. e), p. vi		(\$)	110 %	5
lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
C. 1 articolo 1 DECRETO- LEGGE 63/2013	r) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. e), p. vii	30.000		65 %	10
lett. b) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	s) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. e), p. viii		(\$)	110 %	5
lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
C. 1 articolo 1 DECRETO- LEGGE 63/2013 (****)	t) microgeneratori	lett. e), p. ix	100.000		65 %	10
lett. b) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE	u) microgeneratori	lett. e), p. x		(\$)	110 %	5

SUPERBONUS
110%



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- ALLEGATO B

Tabella 1 Interventi Ammessi

34/2020						
lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
C. 4. articolo 4 DECRETO- LEGGE 201/2011	v) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda.	lett. e), p. xi	30.000		65 %	10
lett. b) e c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	w) sostituzione di scaldacqua con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.	lett. e), p. xii		(\$)	110 %	5
C. 2.bis articolo 1 DECRETO- LEGGE 63/2013	x) installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	lett. e), p. xiii	30.000		50%	10



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- ALLEGATO B

Tabella 1 Interventi Ammessi

	lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	y) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186	lett. e), p. xiv		30.000	110%	5
	lett. b) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	z) allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente	lett. d), p. xv		(\$)	110%	5
	lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE.34/2 020				30.000	110%	5
Building automation	C. 88, articolo 1, L.208/2015	ba) sistemi di building automation,	lett. e)	15.000		65%	10



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

- ALLEGATO E
Requisiti degli
interventi di
isolamento termico

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni

Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tipologia di intervento	
	i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A
Zona climatica B		$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{*K}$
Zona climatica C		$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\text{*K}$
Zona climatica D		$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\text{*K}$
Zona climatica E		$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{*K}$
Zona climatica F		$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\text{*K}$
ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{*K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\text{*K}$

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.



DECRETO REQUISITI TECNICI DEL 6 agosto 2020

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per
l'accesso alle detrazioni

- ALLEGATO E
Requisiti degli
interventi di
isolamento termico

iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
iv. Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.



Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

**DECRETO REQUISITI TECNICI
DEL 6 agosto 2020**

- ALLEGATO F

Requisiti delle
pompe di calore

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP	EER
	Ambiente esterno/interno			
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9 ⁶	3,4
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8	3,5
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3	4,4
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3	4,4
acqua/aria	Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 7	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7	4,4
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1	5,1

b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori indicati nella seguente Tabella 2.



Tabella 2 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas

**DECRETO REQUISITI TECNICI
DEL 6 agosto 2020**

- ALLEGATO F

Requisiti delle
pompe di calore

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	GUEh
Ambiente esterno/interno			
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,46 ⁷
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 ⁸	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,59
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 ⁷	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 ⁷	1,56

Il valore minimo dell'indice di efficienza energetica (GUEc) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie.



Tabella 1 – Spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica	
<i>Interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) –zona climatica A, B, C</i>	800,00 €/m ²
<i>Interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) –zona climatica D, E, F</i>	1.000,00 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture	
Esterno	230,00 €/m ²
Interno	100,00 €/m ²
Copertura ventilata	250,00 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti	
Esterno	120,00 €/m ²
Interno/terreno	150,00 €/m ²
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali	
Esterno/diffusa	150,00 €/m ²
Interno	80,00 €/m ²
Parete ventilata	200,00 €/m ²

**DECRETO REQUISITI TECNICI
DEL 6 agosto 2020**

- ALLEGATO I

Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A



Tabella 1 – Spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento

**DECRETO REQUISITI TECNICI
DEL 6 agosto 2020**

- ALLEGATO I

Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A

<i>Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi</i>	
Zone climatiche A, B e C	
Serramento	550,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	650,00 €/m ²
Zone climatiche D, E ed F	
Serramento	650,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	750,00 €/m ²
<i>Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione</i>	230,00 €/m ²
<i>Collettori solari</i>	
Scoperti	750,00 €/m ²
Piani vetrati	1.000,00 €/m ²
Sottovuoto e a concentrazione	1.250,00 €/m ²
<i>Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione (*)</i>	
$P_{nom} \leq 35kWt$	200,00 €/kWt
$P_{nom} > 35kWt$	180,00 €/kWt



Tabella 1 – Spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento

**DECRETO REQUISITI TECNICI
DEL 6 agosto 2020**

- ALLEGATO I

Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A

Micro-cogeneratori		
Motore endotermico / altro		3.100,00 €/kWe
Celle a combustibile		25.000,00 €/kWe
<i>Pompe di calore (*)</i>		
Tipologia di pompa di calore	Esterno/Interno	
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento	Aria/Aria	600,00 €/kWt (**)
	Altro	1300,00 €/kWt
Pompe di calore geotermiche	-	1900,00 €/kWt
<i>Sistemi ibridi (*)</i>		1.550,00 €/kWt ⁰
<i>Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)</i>		
$P_{nom} \leq 35kWt$		350,00€/kWt
$P_{nom} > 35kWt$		450,00€/kWt
<i>Scaldacqua a pompa di calore</i>		
Fino a 150 litri di accumulo		1000,00 €
Oltre 150 litri di accumulo		1250,00 €
<i>Installazione di tecnologie di building automation</i>		50,00 €/m ²

SUPERBONUS
110%




FAQ condivise dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Agenzia delle Entrate
Pubblicazione Ottobre 2020

FAQ RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI





Superbonus 110%





GRAZIE PER L' ATTENZIONE

